



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

Provincia di Rieti

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'esercizio in economia dell'acquedotto

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 07/10/2011 con atto n. 25;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 12/10/2011;
- 3) E' entrato in vigore il 28/10/2011 primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione .

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Antonio Prete)



TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

L'Ufficio Tecnico sovrintende al servizio a mezzo del personale tecnico dipendente.

Art.2 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art.3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentato apposito Progetto Esecutivo;
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- 4) che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Art.4 - Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, che dovrà essere collocato all'inizio della proprietà dell'utente, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni poste dopo il contatore.

Comunque, a richiesta dell'utente, il contatore può essere installato anche all'inizio del fabbricato o a ridosso del cancello d'ingresso. In tal caso lo stesso deve essere appositamente salvaguardato da fenomeni esterni. In ogni caso ai fini comunali fa fede il pozzetto installato a cura dell'utente che dovrà essere posizionato al lato della strada comunale ove viene effettuato l'allaccio se la condotta transita lungo la strada comunale. Nel caso in cui sia necessario effettuare i lavori dal pozzetto, lungo la strada

comunale per raggiungere la proprietà del richiedente, questi sono a carico dell'utente e possono essere effettuati su preventivo dal Comune o da privati se autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il pozzetto di consegna dovrà essere munito di apposita chiusura per consentire, in caso di necessità, la sospensione dell'utenza

I permessi necessari, per eventuali attraversamenti dei terreni di proprietà privata dovranno essere ottenuti direttamente dall'utente.

Coloro che realizzano opere edili, stradali, movimenti terra ecc. sopra alle condotte idriche ove insiste la servitù a favore del Comune, sono responsabili dei danni eventualmente arrecati e sono posti a loro carico sia le riparazioni sia gli eventuali spostamenti di linea idrica che si rendono necessari. I relativi lavori dovranno essere effettuati previa autorizzazione e verifica dell'Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso in cui non vi provveda il soggetto che ha procurato il danno, i lavori verranno eseguiti dal Comune con rivalsa delle spese a suo carico.

Art.5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate all'Ufficio Tecnico, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art.6 - Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente Regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art.7 - Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Gli utenti per garantirsi la continuità del servizio, potranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva, per una capacità massima di litri 1.500.

L'installazione è consentita previa comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale, nella quale dovrà essere indicata la capacità del serbatoio e la sua ubicazione; anche per le installazioni eseguite in tempi precedenti all'entrata in vigore al presente Regolamento, dovrà essere data comunicazione scritta entro 60 giorni dal predetto termine.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio

comunale in zone, che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

Art.8 - Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art.9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, l'Ufficio Tecnico, dietro richiesta, è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.

Art.10 - Variazioni al Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nell'intero territorio a mezzo pubbliche affissioni.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art.11 - Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art.12 - Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;

- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art.13 - Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata dalla cannella o rubinetto solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 100.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art.14 - Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art.15 - Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore.

Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, l'Ufficio Tecnico ne potrà disporre l'installazione.

Art.16 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esenzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO - AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art.17 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso (consentito, vedi articolo che lo analizza).

Art.18 - Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia dell'Ufficio Tecnico e nel caso la rete sia destinata a fornire più utenze, la spesa sarà ripartita in parti uguali.

Gli interessati dovranno versare, prima all'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art.3.

Art.19 - Nuovi allacciamenti - Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, unica per ogni utenza, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministrato;

L'allaccio è sempre subordinato, in caso di nuovo fabbricato, al possesso di regolare Concessione Edilizia.

CAPO SECONDO - IMPIANTI INTERNI

Art.20 - Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Art.21 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art.22 - Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Art.23 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi della capacità massima indicata nell'art.7, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art.24 - Responsabilità e manutenzione

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Art.25 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri, i ripristini e le riparazioni saranno a totale carico dei proprietari.

Art.26 - Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico.

Art.27 - Vigilanza

L'Ufficio Tecnico ha la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Ufficio Tecnico potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO - CONTATORI

Art.28 - Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico.

I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno del contatore per dolo o incuria.

Qualora il contatore venisse sostituito per usura (mediamente nei 20 anni circa) o per altre motivazioni derivanti da necessità dell'Ente, l'Amministrazione provvederà autonomamente alla sostituzione a cura e spese del Comune.

In caso di guasti imputabili all'utente, verrà addebitato sulla prima fattura, il costo per la sostituzione del contatore che attualmente viene fissato in € 50,00, importo che potrà essere aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale.

Art.29 - Posizione dei contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con l'Ufficio Tecnico.

Prima del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dall'Ufficio Tecnico.

Per i contatori già installati, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli utenti dovranno dare esecuzione ai lavori necessari per rendere agevole la lettura, concordando con l'Ufficio Tecnico l'individuazione della nuova ubicazione.

Sono escluse dalla presente prescrizione le utenze a servizio degli immobili del Centro Storico prive di disponibilità di aree esterne.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art.30 - Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Art.31 - Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art.32 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Ufficio Tecnico disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.

Art.33 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione dell'Ufficio Tecnico ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO - CONTRATTI DI FORNITURA

Art.34 - Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente Regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art.35 - Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendesi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art.19 e prima della installazione dei contatori;

b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Art.36 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Prima della stipula del contratto di cui al precedente art.35 gli interessati dovranno versare, al Comune, la somma di € 90,00 a titolo di rimborso spese, importo che potrà essere aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale.

Inoltre, sono a carico dell'utente tutte le spese dovute a norma di legge, sul contratto medesimo.

Art.37 - Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta e, dell'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art.38 - Uso dell'acqua

L'utente non può utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi.

Art.39 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dagli incaricati del Comune.

Il rilevamento del consumo segnato dal contatore è fatto alla fine di ciascun anno, solitamente nel mese di Dicembre.

L'utente ha diritto di prendere visione dei dati rilevati dall'agente comunale.

Qualora non fosse possibile rilevare il consumo dell'acqua, per irreperibilità dell'utente o per altre cause, verrà lasciata apposita cartolina nella quale l'utente dovrà indicare il consumo segnato nel contatore e restituita entro giorni 15 dal rilascio della stessa.

Nell'eventualità che la lettura non fosse stata rilevata e la cartolina di cui al punto precedente non restituita entro il termine fissato, verrà calcolato forfettariamente un consumo di acqua pari a mc. 300 sul quale sarà applicata la tariffa in vigore nell'anno di riferimento, salvo successivo conguaglio.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Qualora, a seguito di rottura del contatore o suo malfunzionamento non fosse possibile verificare l'effettivo consumo dell'acqua, questo verrà determinato calcolando la media dei consumi degli ultimi 3 anni.

L'Ufficio Tecnico ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art.40 - Tariffe - Modalità di riscossione

Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, nonché le tariffe per nolo contatori e per altri diritti onerosi non previsti dal presente Regolamento verranno determinate periodicamente dal Consiglio Comunale nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

In conformità a quanto disposto dall'art.9 del D.L. 2 Marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 Aprile 1989, n. 144, le categorie di utenza vengono così suddivise:

Num. d'ord	TIPO DI UTENZA	SCAGLIONAMENTO CONSUMI: MC. ANNUI			ANNOTAZIONI
		A tariffa agevolata (fatturata anche se non consumata)	A tariffa base o ordinaria	A tariffa di eccedenza	
1	Usi domestici	Nel caso di condomini serviti da unico contatore, il quantitativo di acqua considerato quale minimo fondamentale per gli usi domestici, ai fini della determinazione dei consumi a tariffa agevolata dovrà essere rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo previsto
2	Comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi fini di lucro	Ai fini della tariffa agevolata l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per cinque il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale
3	Attività di allevamento bestiame	Senza limite di consumo. La tariffa è pari al 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili			
4	Usi extradomestici:	

La riscossione avrà luogo con le procedure previste dall'art.45.

Art.41 - Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun fatto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Art.42 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art.43 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

L'Ufficio Tecnico ha facoltà di inserire prima del contatore un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art.44 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né l'Ufficio Tecnico può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente all'Ufficio Tecnico le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art.45 - Pagamento dei consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento nei modi convenuti con il Comune.

In caso di inadempienza nei pagamenti, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

Art.46 - Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dall'Ufficio Tecnico.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art.36 essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

TITOLO QUARTO

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art.47 - Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente Regolamento;

Art.48 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza e dovrà essere calcolata in modo proporzionale al periodo di concessione.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

Art.49 - Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione Edilizia" o della "Autorizzazione".

Art.50 - Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto.

TITOLO QUINTO NORME PENALI

Art.51 - Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente Regolamento.

In caso di prelievo senza concessione (allaccio abusivo alla rete di distribuzione o sue derivazioni) o ripristino abusivo a una utenza disdetta chiusa con appositi sigilli verrà applicata una sanzione da € 103,00 a € 516,00, oltre al provvedimento penale.

In caso di manomissione del contatore e/o dei suoi sigilli verrà comminata una sanzione da € 52,00 a € 258,00.

Per le utenze zootecniche, in caso di uso diverso da quello previsto dal contratto, verrà comminata una sanzione da € 52,00 a € 258,00, oltre alla applicazione della tariffa domestica per il consumo effettuato.

Durante il periodo estivo, in costante di carenza idrica, il Sindaco emetterà ordinanza, temporanea, che vieti categoricamente l'uso dell'acqua per usi diversi da quelli

domestici, in caso di inosservanza della suddetta ordinanza, verranno commiate le seguenti sanzioni:

- 1^ INFRAZIONE € 103,00
- 2^ INFRAZIONE € 206,00
- 3^ INFRAZIONE € 413,00 e revoca della concessione.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dall'Ufficio Tecnico su accertamenti tecnici insindacabili.

Art.52 - Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e verbalizzate dal personale di Polizia Municipale.

Sono altresì abilitati all'accertamento dell'infrazione anche i dipendenti dell'Ufficio Tecnico preposti al servizio, ai quali spetta il compito del rilievo dell'infrazione, della contestazione al contravventore e della segnalazione all'Ufficio di Polizia il quale provvederà alla stesura del verbale, ed alla comminazione della sanzione.

Art.53 - Norme Penali

Nei casi più gravi che comportino una palese violazione delle norme penali, sarà interessata la competente magistratura.

Art.54 - Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.55 - Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art.56 - Casi non previsti dal Regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente Regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Art.57 - Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

Art.58 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli Uffici Comunali perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.59 - Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

INDICE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Assunzione del servizio in economia
- Art.2 Campo di applicazione
- Art.3 Costruzione della rete nel suolo pubblico
- Art.4 Proprietà delle tubazioni
- Art.5 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
- Art.6 Tipo di fornitura
- Art.7 Interruzione del servizio di erogazione
- Art.8 Priorità nella concessione di utenze
- Art.9 Danni alle condotte e tubazioni in genere
- Art.10 Variazione al Regolamento
- Art.11 Distribuzione dell'acqua

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

- Art.12 Definizione di impianti per uso pubblico
- Art.13 Fontane pubbliche
- Art.14 Bocche speciali
- Art.15 Installazione di contatori
- Art.16 Servizi pubblici non gestiti dal Comune

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

Capo I - Autorizzazioni per l'allaccio

- Art.17 Forniture su strade canalizzate
- Art.18 Forniture su strade non canalizzate
- Art.19 Nuovi allacciamenti - Procedura

Capo II - Impianti interni

- Art.20 Installazione delle condutture esterne
- Art.21 Collegamenti di impianti ed apparecchi
- Art.22 Impianti di pompaggio
- Art.23 Serbatoi
- Art.24 Prescrizioni e collaudi
- Art.25 Manutenzione delle condotte
- Art.26 Guasti agli apparecchi
- Art.27 Vigilanza

Capo III - Contatori

- Art.28 Tipo e calibro del contatore
- Art.29 Posizione dei contatori
- Art.30 Contatori fabbricati con più utenze
- Art.31 Custodia dei contatori
- Art.32 Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
- Art.33 Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

Capo IV - Contratti di fornitura

- Art.34 Titolarità della concessione
- Art.35 Contratto di utenza

- Art.36 Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti
- Art.37 Durata dei contratti di fornitura
- Art.38 Uso dell'acqua
- Art.39 Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori
- Art.40 Tariffa - Modalità di riscossione
- Art.41 Risoluzione di diritto delle concessioni
- Art.42 Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
- Art.43 Portata garantita
- Art.44 Perdite, danni, responsabilità
- Art.45 Pagamento dei consumi
- Art.46 Ripristino delle utenze

TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

- Art.47 Concessioni speciali temporanee
- Art.48 Tariffa per le concessioni speciali temporanee
- Art.49 Concessioni speciali per cantieri edili
- Art.50 Cessazione delle utenze speciali temporanee

TITOLO QUINTO NORME PENALI

- Art.51 Prelievi abusivi
- Art.52 Contestazione delle infrazioni
- Art.53 Norme penali
- Art.54 Applicazione delle norme di diritto comune

TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.55 Uso di prese private in caso di necessità
- Art.56 Casi non previsti dal Regolamento
- Art.57 Disposizioni precedenti
- Art.58 Pubblicità del Regolamento
- Art.59 Entrata in vigore del presente Regolamento